Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 9 gennaio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Si pregano i signori abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato* (Libreria dello Stato).

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 20 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1941, registro 1 Africa Italiana, foglio 162.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Busso Alessandro di Alessandro e di Rosano Maria, nato a Savigliano (Cuneo) il 26 dicembre 1916, sottotenente di fanteria (a) di complemento. — Durante un'operazione di polizia coloniale, di iniziativa e con pochi uomini scalava un'amba quasi inaccessibile e presidiata da numerosi ribelli muniti di armi automatiche. Con ardita azione di sorpresa, primo fra i suoi uomini, li attaccava con lancio di bombe a mano e li metteva in fuga infliggendo loro numerose perdite. Già distintosi precedentemente. — Zenamariam, 6 dicembre 1938 - Anno XVII.

CROCE DI GUERRA

Barbato Rodolfo fu Pasquale e fu Quadraro Celestina, nato a New York il 27 aprile 1897, capitano di complemento. — Comandante di compagnia, partecipava all'attacco di una posizione precedentemente occupata dai ribelli, disperdendone i difensori e permettendo così il ricupero di numeroso materiale d'artiglieria. — Debosghiè, 9 novembre 1938-XVII - Gulanà-Cusquam (Belesà), 10 novembre 1938-XVII.

Mosca Gaetano di Luigi e di Leognani Ester, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 24 ottobre 1912, sottotenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia, partecipava all'attacco di una posizione precedentemente occupata dai ribelli, disperdendone i difensori e permettendo così il ricupero di numeroso materiale di artiglieria. — Gulanà-Cusquam (Belesà), 10 novembre 1938-XVII.

Orsenigo Guido fu Carlo e fu Vigezzi Paola, nato a Milano il 14 luglio 1915, sottotenente di fanteria di complemento. — Comandante di compagnia, durante un combattimento, visto che un nucleo ribelle minacciava da vicino una nostra arma automatica il cui mitragliere era caduto, si lanciava contro l'avversario, ricacciandolo a colpi di bombe a mano. — Mahdera Mariam, 19 dicembre 1938-XVII.

Sgromo Vincenzo di Vito e di Cristofaro Candida, nato a Curinga (Catanzaro), sergente maggiore di artiglieria. — In due scontri con forze ribelli, al comando di un buluc, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo, guidando gli uomini all'assalto di munite posizioni avversarie e fugando i difensori, cui infliggeva perdite. — Abromiti, 28 novembre 1938 - Gara Gavarà, 20 marzo 1939-XVII

Spada Pasquale fu Cosimo e fu Coloniale Francesca, nato a Siracusa l'8 giugno 1910, tenente di complemento. — Comandante di compagnia, partecipava all'attacco di una posizione precedentemente occupata dai ribelli, disperdendone i difensori e permettendo così il ricupero di numeroso materiale di artiglieria. — Gulanà-Cusquam (Belesà), 10 novembre 1938-XVII.

(4795)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 novembre 1941-XX, n. 1442.
Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma l'osservanza dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dell'art. 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedi-

zione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri.

L'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle dogane nonchè l'esercizio di tali funzioni sono disciplinati dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale.

Art. 2.

Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sarà istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attività di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o società di cui all'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovrà essere istituito.

Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilirà presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovrà essere istituito un elenco interprovinciale.

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l'attività di cui al primo comma dell'articolo 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi.

Art. 4.

Chiunque, persona fisica, ditta o società, esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

a) licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e bolletta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 29 della tabella annessa alla legge tributaria delle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749 (allegato *F*), convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, per quelle imprese cui è fatto obbligo ai sensi delle leggi vigenti, e bolletta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di L. 100 per quelle imprese che, ai sensi delle vigenti leggi, sono esenti dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza per essere accreditate presso pubbliche Amministrazioni;

b) copia autentica dell'atto costitutivo della società, per le imprese regolarmente costituite in tale forma;

c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni con la indicazione della data di iscrizione;

d) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

e) certificato di buona condotta civile, morale e politica;

f) certificato dell'organizzazione sindacale competente, da cui risulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell'attività commerciale e quella dei dipendenti, a termini del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, e successive disposizioni;

g) certificato della cancelleria del tribunale competente, dal quale risulti che la ditta non trovasi in stato di fallimento;

h) certificato notarile, da cui risulti la denominazione eventuale ed il domicilio dell'azienda commerciale.

La ditta o società che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato presso il Consiglio delle corporazioni nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre provincie, dovrà presentare domanda alle singole commissioni competenti corredando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo.

Art. 5.

Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti esercitare da un quinquennio l'attività di spedizioniere, è iscritto di diritto nell'elenco autorizzato previa presentazione dei documenti di cui all'art. 4.

Art. 6.

Chiunque, dopo la emanazione della presente legge, intenda iniziare la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

b) certificato di buona condotta civile, morale e politica.

Il richiedente dovrà comprovare, con la domanda, i requisiti di adeguata capacità finanziaria e attitudine tecnica.

Ottenuta la decisione favorevole della Commissione alla iscrizione nell'elenco autorizzato, il richiedente potrà iniziare l'attività di spedizione soltanto a seguito della presentazione dei documenti enunciati ai comma *a*), *b*), *c*), *f*) ed *h*) dell'art. 4.

Per le ditte o società estere, o comunque, per le imprese rappresentate da stranieri, il richiedente, oltre il certificato generale del casellario giudiziario e i documenti di cui innanzi da presentarsi insieme alla domanda di iscrizione, dovrà esibire il nulla osta del Ministero dell'interno.

Art. 7.

Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato sia una società, i certificati di cui alle lettere *d*), *e*), dell'art. 4 ed alle lettere *a*), *b*) dell'art. 6 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo e per le società di fatto a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore; per le ditte individuali al titolare.

Art. 8.

L'elenco degli spedizionieri e le relative varianti debbono essere comunicati alla questura competente.

Art. 9.

Per ciascun Ufficio provinciale delle corporazioni, presso il quale sarà istituito l'elenco autorizzato degli esercenti imprese di spedizione, verrà costituita con decreto prefettizio una Commissione provinciale o interprovinciale composta di:

a) un rappresentante della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento;

b) un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni;

c) un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e di spedizione;

d) un rappresentante del Sindacato provinciale dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

La presidenza della Commissione sarà assunta dal rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni. Un funzionario dell'Ufficio provinciale delle corporazioni assumerà le funzioni di segretario.

In sede di esame delle domande di iscrizione o di reiscrizione negli elenchi, oppure di cancellazione ed infine quando debbono essere prese deliberazioni che toccano gli interessi delle organizzazioni industriali od agricole, la Commissione provinciale od interprovinciale potrà, a giudizio del presidente, completarsi con un rappresentante di ciascuna delle locali Unioni provinciali degli industriali e dei lavoratori dell'industria, degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura e della locale segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 10.

Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente:

1) ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli spedizionieri;

2) determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione medesima e che non può essere inferiore a L. 500, nè superiore a L. 25.000.

Per le ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano già l'attività di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sarà determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse;

3) ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dall'elenco, fermo restando il disposto delle leggi e dei regolamenti doganali per le operazioni di dogana;

4) provvedere alla pubblicazione dell'elenco;

5) provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell'elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attribuita dalle leggi doganali alla Regia intendenza di finanza, e fermi restando i poteri disciplinari attribuiti dalle vigenti leggi alle autorità preposte alla disciplna del lavoro portuale, salva anche la facoltà di revoca o sospensione delle licenze di cui all'art. 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del questore, per violazione delle norme concernenti l'esercizio della concessione di polizia;

6) esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed utenti;

7) provvedere in base ai reclami di cui al precedente comma 6 alla determinazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo successivo.

Art. 11.

Le sanzioni che la Commissione può infliggere sono le seguenti:

1) la censura;

2) pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000, da destinarsi alle Opere assistenziali della provincia dove trovasi la sede dell'azienda;

3) la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a sei mesi;

4) la radiazione dall'elenco autorizzato.

Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale è inquadrato l'esercente.

I provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), quando siano divenuti definitivi, sono pubblicati, a spese dell'iscritto colpito, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia, nella quale l'iscritto svolge la propria attività.

Per il provvedimento di cui al n. 1) è in facoltà della Commissione stabilire se debba addivenirsi alla pubblicazione.

Art. 12.

La sanzione di cui al n. 1) dell'articolo precedente si applica per lievi mancanze commesse dall'iscritto nell'esercizio professionale e per lievi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro.

La sanzione di cui al n. 2) si applica agli iscritti che siano incorsi più di tre volte nel provvedimento di censura e che siano risultati colpevoli di fatti più gravi tali da cagionare discredito alla categoria e da danneggiare l'attività, sia nei rapporti fra spedizionieri che fra questi e gli utenti.

Sono pure passibili del provvedimento di cui al n. 2) gli iscritti che abbiano subìto condanna per violazione alle disposizioni sulle assicurazioni sociali o commesso gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro.

La sanzione di cui al n. 3) si applica all'iscritto che abbia commesso mancanze di maggiore gravità di quelle contemplate nei comma precedenti e nei casi di persistente recidività.

La sanzione di cui al n. 4 si applica per fatti che a giudizio della Commissione di cui all'art. 9 non consentirebbero l'iscrizione nell'elenco.

Art. 13.

La cancellazione dell'iscritto dall'elenco ha luogo, oltre che in seguito al provvedimento di cui al n. 4) dell'art. 11 quando l'iscritto abbia cessato l'esercizio, ovvero sia stata pronunciata dichiarazione definitiva di fallimento nei suoi riguardi.

Avvenuta la cancellazione per cessazione di esercizio non potrà essere presentata domanda di nuova iscrizione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cancellazione.

Qualora sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio del fallito, la cancellazione non potrà aver luogo prima del termine dell'esercizio provvisorio stesso.

Art. 14.

Contro le deliberazioni della Commissione che abbia negato l'iscrizione o la reiscrizione nell'elenco autorizzato o adottato i provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 11, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione all'interessato, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.

Il ricorso dell'interessato non ha effetto sospensivo.

Il presidente della Commissione centrale può, però, su istanza del ricorrente, disporre la sospensione della deliberazione della Commissione provinciale o interprovinciale.

La Commissione centrale decide con provvedimento definitivo.

Art. 15.

I provvedimenti di sospensione e di revoca della iscrizione nell'elenco, adottati, dalla Commissione provinciale e, in grado di appello, dalla Commissione centrale (a norma dei precedenti articoli 11 e 14) saranno comunicati al questore della rispettiva provincia per le eventuali determinazioni di competenza, in relazione al rilascio della relativa licenza disposta dalla vigente legge di pubblica sicurezza.

Parimenti saranno comunicati alle predette Commissioni, per le ripercussioni che eventualmente possano avere nelle determinazioni di loro competenza, i provvedimenti di polizia emanati a carico degli spedizionieri, dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

Art. 16.

Presso il Ministero delle corporazioni è istituita, con decreto del Ministro per le corporazioni, una Commissione centrale presieduta dal Ministro per le corporazioni (o da un suo delegato) e composta da:

a) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

b) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

c) un rappresentante del Ministero delle finanze;

d) due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni: uno appartenente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'altro appartenente alla Direzione generale della marina mercantile;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;

g) un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

h) due rappresentanti della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione;

i) due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.

Un funzionario del Ministero delle corporazioni assumerà le funzioni di segretario.

Quando il presidente della Commissione centrale ne rilevi la necessità, in relazione alla materia da trattarsi, potrà integrare la Commissione con il rappresentante dei datori di lavoro dell'industria e il rappresentante dei lavoratori dell'industria, nonchè, con il rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, il rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed il rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, già nominati, nel decreto costitutivo della Commissione.

Art. 17.

Per ciascuna delle Commissioni (provinciale o interprovinciale e centrale) saranno nominati dei membri supplenti, in numero non superiore a quello dei membri effettivi.

I membri della Commissione centrale o interprovinciale o provinciale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi continuano a far parte delle Commissioni fino a quando non siano sostituiti.

Art. 18.

La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle determinazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.

Art. 19.

La prima formazione degli elenchi autorizzati dovrà essere compiuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sara affidata alle Commissioni provinciali o interprovinciali.

Art. 20.

La mancata o rifiutata iscrizione nella prima formazione degli elenchi non sospende l'attività dello spedizioniere fino a che non siasi pronunciata la Commissione centrale di cui all'art. 16, su ricorso dell'interessato da presentarsi entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 21.

Chiunque intraprenda l'attività di cui all'art. 1 senza aver ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato o continui l'esercizio dopo essere stato radiato dall'elenco stesso, è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale.

Chiunque continui l'esercizio durante il provvedimento di sospensione, è punito coll'ammenda fino a L. 5000.

In tutti i casi in cui i titolari siano sottoposti a procedimento penale, il prefetto della Provincia può ordinare la chiusura dell'esercizio.

Contro quest'ultimo provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dell'interno che decide, sentito il Ministero delle corporazioni.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione di cui all'art. 4, lettera *a*), si applica la pena pecuniaria dal minimo, pari al doppio della tassa fino al quadruplo della tassa medesima.

Art. 22.

Gli spedizionieri iscritti nell'elenco non possono rilasciare procura per l'esecuzione delle operazioni presso la Regia dogana, se non al personale regolarmente in servizio presso la propria ditta o società oppure a spedizionieri doganali con patente propria.

Lo spedizioniere che rilascia la procura a persona senza patente doganale propria è punito con l'ammenda di L. 2000, oltre ai provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 23.

Gli spedizionieri iscritti nell'elenco sono esentati dalla cauzione che a norma dell'art. 116 della legge di pubblica sicurezza il questore può imporre.

Art. 24.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 25.

Con decreto Reale, su proposta del Ministero delle corporazioni, di concerto con quelli di grazia e giustizia, dell'interno, delle comunicazioni e delle finanze saranno emanate le norme di applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 novembre 1941-XX, n. 1443.
Modificazione dello statuto della Regia università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pavia, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2130, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2229, 30 ottobre 1930-IX, n. 1931, 22 ottobre 1931-IX, n. 1463, 27 ottobre 1932-X, n. 2079, 27 dicembre 1934, n. 2435, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2472, 20 aprile 1939, n. 1068, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1470;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941, n. 1173;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

« Art. 24. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « diritto pubblico romano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 22. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941-XX, n. 1444.
Aumento degli amministratori giudiziari nel ruolo del Tribunale di Vigevano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 995;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1858, con cui furono assegnati al Tribunale di Vigevano numero tre amministratori giudiziari;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1939 con cui furono nominati gli amministratori giudiziari per il ruolo del predetto Tribunale;

Ritenuto che il numero degli amministratori giudiziari assegnato al Tribunale di Vigevano si è dimostrato insufficiente ai bisogni del servizio;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero degli amministratori giudiziari assegnato al Tribunale di Vigevano è aumentato da tre a sei.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1445.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Vergine Maria, detta « Madonna di Montenero » in località Nazzano del comune di Apuania.

N. 1445. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Apuania in data 7 marzo 1940-XVIII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Vergine Maria, detta « Madonna di Montenero », in località Nazzano del comune di Apuania.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1446.

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Villaggio dell'Oca Bianca, in comune di Verona.

N. 1446. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 14 giugno 1941-XIX, relativo alla erezione della parrocchia della Maternità della Beata Vergine Maria, in località Villaggio dell'Oca Bianca, in comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1447.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale della Immacolata Concezione, in Vignola (Modena).

N. 1447. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale della Immacolata Concezione, in Vignola (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 17 novembre 1941-XX, n. 1448.

Trasformazione e fusione in un ente unico delle istituzioni Fiazza e Biraghi, in Zelo Buon Persico (Milano).

N. 1448. R. decreto 17 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, le istituzioni Fiazza e Biraghi, in Zelo Buon Persico (Milano), vengono trasformate e fuse in un ente unico affidato all'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza e viene approvato lo statuto organico dell'istituzione risultante dalla fusione.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 24 novembre 1941-XX.

Modificazioni al R. decreto 29 agosto 1941-XIX relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941-XIX, registro n. 13 Marina, foglio n. 32, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 29 agosto 1941-XIX, relativo alla inscrizione in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa alla motocisterna *Alcione C.* alle parole: « dalle ore 12 del 24 giugno 1941 », sono sostituite le altre « dalle ore zero del 10 luglio 1941 ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 480.

(30)

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932-X, numero 4588, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura delle cauzioni per le singole Borse del Regno;

Visto il bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1940-XVIII, n. 100, indetto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze

per la copertura dei posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio presso la locale Borsa;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 2097, art. 1, comma 1° e 2°;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Firenze;

Vista la deliberazione in data 9 luglio 1941-XIX, n. 317, del Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze, relativa alla graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Visto che alla data del menzionato bando di concorso erano vacanti cinque posti nel ruolo della detta Borsa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Introini Giovanni fu Giuseppe, Becker Edoardo di Cristoforo, Ghio Giacomo G. B. di Davide, De Marchi Francesco di Luigi e Parodi Francesco fu Andrea sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1941-XX
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 179. — LESEN

(49)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 ottobre 1941-XIX.

Istituzione di due borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci lagunari e marine in rapporto alla pesca, presso lo Stabilimento ittiogenico di Brescia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca e la piscicoltura;

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 23 ottobre 1941, n. 207987, div. III, con la quale è dato il proprio assenso;

Visto il telegramma del Ministro Segretario del Partito in data 2 ottobre 1941-XIX, n. 1-3589, col quale si autorizza intestare le borse di studio alla memoria di « Bruno Mussolini »;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite, alla memoria di « Bruno Mussolini », due borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine in rapporto alla pesca tra laureati in scienze naturali. Sono escluse le donne.

Art. 2.

Il godimento delle borse decorrerà dal 1° gennaio 1942-XX ed avrà la durata di 12 mesi continuativi, che dovranno essere trascorsi dai vincitori, per una presso lo Stabilimento ittiogenico di Roma e l'altra presso lo Stabilimento ittiogenico di Brescia.

Il Commissariato fisserà la destinazione ed il termine entro il quale i titolari dovranno presentarsi ai predetti Stabilimenti. L'arbitrario allontanamento dai medesimi porterà per conseguenza la sospensione del pagamento delle rate, ed eventualmente la perdita della borsa, a decisione inappellabile del Commissariato.

Al termine del 1° bimestre ed alla fine dell'anno di godimento della borsa i titolari dovranno riferire al Commissariato con una apposita relazione sugli studi compiuti.

Art. 3.

L'ammontare di ciascuna borsa è stabilito in lire 12.000 al lordo delle ritenute di legge. Esso sarà corrisposto a rate bimestrali posticipate, pagabili, previa presentazione del certificato di effettiva frequenza, rilasciato dai competenti Stabilimenti. Sono comprese in tale somma le spese che incontreranno i vincitori per raggiungere la sede assegnata e quelle per eventuali gite di escursioni scientifiche.

Art. 4.

Le borse saranno conferite dal Commissariato generale per la pesca, su proposta motivata di una Commissione giudicatrice nominata dal Commissario generale.

La Commissione procederà all'esame ed alla valutazione dei titoli che saranno presentati dagli aspiranti e sottoporrà i medesimi ad una prova orale, la quale verterà sulla biologia generale con particolare riferimento alla biologia delle acque.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di sottoporre i candidati ad una prova pratica.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso pel conferimento delle borse dovranno essere stese su carta da bollo da L. 6 e pervenire al Commissariato generale per la pesca (Ufficio personale ed affari generali) non oltre 30 giorni dalla inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 28 anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) diploma di laurea in scienze naturali, accompagnato dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

e) titoli tecnici e scientifici atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente allo studio in cui intenda perfezionarsi;

f) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto, ed alle istruzioni che saranno impartite dal Commissariato;

g) copia dello stato di servizio militare, o foglio matricolare se il concorrente ha prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nella lista di leva;

h) certificato di iscrizione al P.N.F.;

i) certificato atto a comprovare la appartenenza alla razza ariana;

l) ogni altro titolo o documento che il concorrente ritenga utile nel proprio interesse di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati a norma delle disposizioni in vigore. Quelli indicati alle lettere *b*) e *c*) debbono avere data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Il Commissario generale ha facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento delle borse se i titolari se ne rendessero immeritevoli.

La spesa complessiva in L. 24.000 (ventiquattromila) per il pagamento dell'importo delle borse di studio suddetto sarà imputata al cap. 83 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1941-XIX-1942-XX, ed al capitolo corrispondente dell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 ottobre 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(50)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 novembre 1941-XX.

Istituzione di due borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine in rapporto alla pesca presso il Regio laboratorio centrale di idrobiologia in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1941-XIX, n. 1604;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca e la piscicoltura;

Vista la lettera del Ministero delle finanze, in data 14 novembre 1941-XX, n. 209016, div. III, con la quale viene dato il proprio assenso;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite due borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine in rapporto alla pesca, tra laureati in scienze naturali, od in scienze biologiche.

Art. 2.

Il godimento delle borse decorrerà dal 1° maggio 1942-XX, ed avrà la durata di 12 mesi, che dovranno essere trascorsi dai vincitori presso il Regio laboratorio centrale di idrobiologia in Roma;

Il Commissariato fisserà il termine entro il quale i titolari dovranno presentarsi al predetto Regio laboratorio. L'arbitrario allontanamento dal medesimo porterà di conseguenza la sospensione del pagamento delle rate ed eventualmente la perdita della borsa su decisione inappellabile del Commissariato.

Al termine del 1° trimestre ed alla fine dell'anno di godimento della borsa, i titolari dovranno riferire al Commissariato con una apposita relazione sugli studi compiuti.

Art. 3.

L'ammontare di ciascuna borsa è stabilito in lire 12.000, al lordo delle ritenute di legge. Esso sarà corrisposto a rate bimestrali posticipate, pagabili previa presentazione del certificato di effettiva presenza, rilasciato dal Regio laboratorio.

Sono comprese in tale somma la spesa che incontreranno i vincitori per raggiungere la sede e quella per eventuali gite di escursioni scientifiche.

Art. 4.

Le borse saranno conferite su proposta motivata di una Commissione giudicatrice nominata dal Commissario generale per la pesca.

La Commissione procederà all'esame ed alla valutazione dei titoli che saranno presentati dagli aspiranti e sottoporrà i medesimi ad una prova orale, la quale verterà sulla biologia generale delle acque.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di sottoporre i candidati ad una prova prativa.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso pel conferimento delle borse dovranno essere stese su carta da bollo da L. 6 e pervenire al Commissariato generale per la pesca (Ufficio personale e affari generali) non oltre 30 giorni dalla inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 28 anni di età dalla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) diploma di laurea in scienze naturali ed in scienze biologiche accompagnato dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

e) titoli tecnici e scientifici atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente allo studio in cui intende perfezionarsi;

f) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto, ed alle istruzioni che saranno impartite dal Commissariato;

g) copia dello stato di servizio militare, o foglio matricolare se il concorrente ha prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nella lista di leva;

h) certificato di iscrizione al P.N.F.;

i) certificato atto a comprovare la appartenenza alla razza ariana;

l) ogni altro titolo o documento che il concorrente ritenga utile nel proprio interesse di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati a norma delle disposizioni in vigore. Quelli indicati alle lettere *b*) e *c*) debbono avere data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Il Commissario generale ha facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento delle borse se i titolari se ne rendessero immeritevoli.

La spesa complessiva in L. 24.000 (ventiquattromila) per il pagamento dell'importo delle borse di studio suddette sarà imputata al capitolo 83 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1941-XIX-1942-XX, ed al capitolo corrispondente dell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1941-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo

Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(52)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 novembre 1941-XX.

Proroga della decorrenza del godimento delle borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine in rapporto alla pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1941, in corso di registrazione, col quale sono istituite, alla memoria di « Bruno Mussolini », due borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine in rapporto alla pesca tra laureati in scienze naturali;

Ritenuta la necessità di prorogare la decorrenza di godimento di dette borse;

Decreta:

Il godimento delle borse di studio, di cui al proprio decreto 28 ottobre 1941, riportato nelle premesse, decorrerà dal 1° maggio 1942 anzichè dal 1° gennaio 1942.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1941-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo

Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(51)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1942-XX.

Sostituzione del Commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto 18 febbraio 1939-XVII, col quale fu provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Ravenna;

Visto il decreto 16 febbraio 1941-XIX, col quale il cav. Giorgio Cortesi è stato nominato commissario governativo del Consorzio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario cav. Giorgio Cortesi, il quale ha chiesto d'essere esonerato dall'incarico;

Decreta:

Il comm. Baldo Baldoni è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Ravenna, in sostituzione del cav. Giorgio Cortesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1942-XX

(54) *Il Ministro*: Pareschi

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1941-XX.

Sottoposizione a liquidazione della S. A. De Trey, con sede a Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1940-XIX con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. De Trey, con sede in Milano;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerata l'opportunità di porre in liquidazione la società predetta;

Visto l'articolo 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. De Trey, con sede in Milano, già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale in data 18 novembre 1940-XIX, è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Michele Terzaghi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

Il Ministro per le finanze
Di Revel

(58)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.

Sottoposizione a sequestro della Società La Columbia, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società La Columbia, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi sudditi di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato R. decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società La Columbia, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Luigi Mariani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(60)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.

Sottoposizione a sequestro della Soc. an. Compagnia italiana Texaco, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Compagnia italiana Texaco, con sede in Roma, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi sudditi di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Compagnia italiana Texaco, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Alberto Paolillo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(57)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1942-XX.

Nomina del vice presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visti i decreti 27 gennaio 1939-XVIII e 2 febbraio 1939-XVIII con i quali il Consorzio agrario cooperativo di Foggia è stato dichiarato trasformato in ente morale e riconosciuto come Consorzio agrario provinciale della provincia di Foggia;

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1941-XIX, col quale è stato nominato il presidente del Consorzio medesimo;

Considerato che, a termini delle vigenti disposizioni, occorre provvedere alla nomina del vice presidente del Consorzio agrario suddetto e dei componenti il suo Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Provenzani è nominato vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

Art. 2.

A far parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo sono chiamati:

Giovanni Barone, presidente del Consorzio provinciale produttori agricoltura;

Gerardo Ippolito, vice presidente del Consorzio provinciale produttori agricoltura;

Carlo Cavalli, commissario sezione cerealicoltura;

Carlo Nicolaci, vice commissario Sezione cerealicoltura;

Lorenzo Frattarolo, commissario Sezione viticoltura;

Umberto De Falco, vice commissario Sezione olivicoltura;

Simone Di Corato, commissario Sezione olivicoltura;

Nicola Giannella, vice commissario Sezione olivicoltura;

Luca, Russo, commissario Sezione ortofrutticoltura;

Alfonso Arbore, commissario Sezione zootecnia;

Ettore De Simone, vice commissario Sezione zootecnia;

Pasquale Juso, commissario Sezione fibre tessili;

Saverio Jrianni, vice commissario Sezione fibre tessili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(53)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 7 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1941-XX, registro 21 Corporazioni, foglio 242, con il quale il decreto Ministeriale 20 dicembre 1929, con il quale alle signore Maria e Concetta Piro, è stata accordata in perpetuo la concessione delle sorgenti termo-minerali denominate «Terme Piro», site in territorio del comune di Casamicciola, prov. di Napoli è revocato.

Decreto Ministeriale 28 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941-XX, registro 21, Corporazioni, foglio 223, con il quale alla Società italiana Ernesto Breda, con sede in Milano e con domicilio elettivo a Cagliari, presso il dott. ing. Giovanni Pavan, è concessa per anni 25 la facoltà di coltivare i giacimenti di minerali di ferro, siti in località denominata «S. Leone» e «Punta Tinglosa» in territorio dei comuni di Capoterra e Assemini, prov. di Cagliari.

Decreto Ministeriale 1° dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941-XX, registro 21 Corporazioni, foglio 225, con il quale alla Soc. italiana Asfalti Bitumi Combustibili Liquidi e Derivati «A.B.C.D.» con sede in Roma e domicilio eletto in Ragusa presso la Direzione della miniera, è concessa per la durata di anni 50 la facoltà di coltivare i giacimenti di asfalto siti in località denominata «Tabuna Limmer», in territorio del comune di Ragusa e prov. di Ragusa.

Decreto Ministeriale 1° dicembre 1941-XX registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941-XX, registro 21 Corporazioni, foglio 224, con il quale alla Società italiana Asfalti Bitumi Compustibili Liquidi e Derivati «A.B.C.D.», con sede in Roma e domicilio eletto in Ragusa presso la direzione della miniera, è concessa per la durata di anni 50 la facoltà di coltivare i giacimenti di asfalto, siti in località denominata «Tabuna Cortolillo» in territorio del comune di Ragusa prov. di Ragusa.

Decreto Ministeriale 11 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1941-XX, registro 21 Corporazioni, foglio 275, con il quale la Società The United Limmer et Vorwohle Rock Asphalte Company Ltd. è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di asfalto «Matarazzo», sita in territorio del comune di Ragusa, prov di Ragusa.

Decreto Ministeriale 11 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1941-XX, registro 21 Corporazioni, foglio 276, con il quale la Società The United Limmer et Vorwohle Rock Asphalte Company Ltd. è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di asfalto «Fossitella», sita in territorio del comune di Ragusa, prov. di Ragusa.

Decreto Ministeriale 11 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1941-XX, registro 21 Corporazioni, foglio 277, con il quale la Società The United Limmer et Vorwohle Rock Asphalte Company Ltd. è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di asfalto «Schembari», sita in territorio del comune di Ragusa, prov. di Ragusa.

(82)

Riassunto della circolare P. 192 del 13 dicembre 1941-XX, relativa ai prezzi delle lane ex materasso.

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P.192 del 13 dicembre 1941-XX, ha precisato che, per evitare ogni possibile contestazione tra detentori di lana usata e raccoglitori in merito al prezzo da corrispondere per detta lana, siano consentite le seguenti riduzioni di prezzo per prodotto avente percentuali di medaglioni, di fibre colorate, bigie o morette, o di corpi estranei, superiori ai massimi previsti con il telegramma circolare P.94 del 17 luglio 1941-XIX:

Medaglioni. — Riduzione per ogni uno per cento in più del limite di tolleranza del 5 %, di venti centesimi per le lane fine e mezzefine e di quattordici centesimi per le lane ordinarie.

Per le partite composte esclusivamente di medaglioni si fissa il prezzo di L. 8 al chilo, oltre al premio di sollecito conferimento, finchè questo esista, indipendentemente dalla qualità di lana da cui i medaglioni stessi sono costituiti.

Fibre colorate (bigie o morette). — Riduzione per ogni uno per cento in più del limite di tolleranza dell'uno per cento, di centesimi sei per le lane fine e mezzefine e di centesimi cinque per le lane ordinarie.

Per le partite costituite esclusivamente di lane colorate — bigie o morette — è ammessa una riduzione del 20 % sui prezzi di cui al citato telegramma P.94.

Materie eterogenee. — Per ogni uno per cento in più del limite di tolleranza del 2 %, è ammessa una riduzione di prezzo di ventotto centesimi per le lane fine e mezzo fine e di ventidue centesimi per le lane ordinarie.

(77)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Maleo (Milano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 ottobre 1940-XVIII, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Maleo, con sede nel comune di Maleo (Milano);

Veduti i propri provvedimenti in data 19 ottobre 1940-XVIII e 31 ottobre 1941-XX, con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglienza per l'amministrazione dell'indicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Maleo, avente sede nel comune di Maleo (Milano), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 19 febbraio 1942-XX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1942-XX.

V. AZZOLINI

(73)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo (L'Aquila)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il proprio provvedimento in data 19 febbraio 1940-XVII, con il quale il signor Giuseppe Falconio è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila);
Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di sindaco dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito della nomina del predetto signor Giuseppe Falconio a presidente dell'Azienda;

Dispone:

Il signor Giacomo Rainaldi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), in sostituzione del signor Giuseppe Falconio, nominato presidente dell'azienda medesima.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1942-XX

V. AZZOLINI

(72)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale credito e risparmio, in liquidazione, con sede in San Giovanni di Ceppaloni (Benevento).

Nella seduta tenuta il 27 dicembre 1941-XX, dal Comitato di sorveglianza della Banca commerciale credito e risparmio, in liquidazione, con sede in San Giovanni di Ceppaloni (Benevento), il sig. Achille Izzillo fu Angelo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(74)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 94.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43-8822 — Data: 13 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Livorno — Intestazione: Scardigli Derna fu Gino — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9972 — Data: 16 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Viterbo — Intestazione: Rossini Alfredo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3269 — Data: 10 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Firenze — Intestazione: Stilli Roberto fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 684 — Data: 14 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Pavia — Intestazione: Banca Giuseppe Giacobone di Varzi — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 12.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4428 — Data: 13 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Avellino — Intestazione: D'Amore Gaetano fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: quietanza — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3791 — Data: 18 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Bari — Intestazione: Stifano Vincenzo di Andrea — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7467 — Data: 31 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Foggia — Intestazione: Francavilla Antonio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25162 — Data: 22 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma — Intestazione: Ruggeri Virginio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27960 — Data: 16 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Udine — Intestazione: Tirelli Marcello fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1661 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Rossoni Luigi fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2575 — Data: 28 dicembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Spiess Anna di Gastone — Titoli del Debito pubblico: 11 Rend. 5 % — Rendita L. 9000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(80)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica

Nell'elenco-diffida n. 12 per rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 in data 15 dicembre 1941-XX, alla colonna 5ª i certificati di rendita 5 %, numeri 52471 e 52472, intestati a Boccardo Maria Lucia, devono intendersi rettificati — per quanto riguarda il cognome del marito della titolare — in Domenico *Tinelli*.

(75)

Nell'elenco n. 12 per rettifica d'intestazione di titoli del Debito pubblico — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1941-XX — alla colonna 5ª, l'intestataria del certificato Cons. 3,50 % (1906), n. 743943, per L. 119 di rendita annua, indicata in *Cardella* Maria-Erminia deve leggersi *Gardella* Maria-Erminia.

(76)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	446900	252 —	Pratis Carola fu Vittorio, moglie di Arnaud Giuseppe, dom. a Pola. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, nubile, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446991	252 —	Pratis Giovanni fu Vittorio, dom. a Torino. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446984	1.260 —	Pratis Teresa fu Giuseppe, ved. di Castagno Carlo, dom. a Torino. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446986	504 —	Pratis Felice fu Carlo, dom. in Alba (Cuneo). Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446987	504 —	Pratis Ida fu Carlo, moglie di Moschetti Giuseppe Luigi, dom. a Torino. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446988	504 —	Pratis Cesare fu Carlo, dom. a Bologna. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446989	504 —	Pratis Serafina fu Carlo, nubile, dom. a Bologna. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id. Id.	519726 519727	21.710,50 13.289,50	Asilo Mondolfo annesso e amministrato dall'Istituto dei ciechi di Milano. Con usufrutto a favore di Alberti *Achille* fu *Giovanni*, domic. a Milano.	Asilo Mondolfo annesso e amministrato dall'Istituto dei ciechi di Milano. Con usufrutto a favore di Alberti *Emanuele-Italo-Vittorio-Achille* detto Achille fu *Giacomo*, dom. a Milano.
Id.	29326	157,50	Gibello Pettano Mario fu *Giovanni Battista*, dom. a *Callabiana* (Novara).	Gibello Pettano Mario fu *Battista minore sotto la tutela della sorella Gibello Pettano Letizia*, dom. a *Biella* (Novara).
Rendita 5 %	186071	255 —	Cerriana *Gabriele* di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Cerriana *Renato* di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	236973	108,50	Rocca *Vienna* fu Giuseppe, moglie di Azzaretti Giuseppe, dom. a Varzi (Pavia). Vincolato come dote della titolare.	Rocca *Maria Vienna* fu Giuseppe, moglie di Azzaretti Giuseppe, dom. a Varzi (Pavia). Vincolato come dote della titolare.
Id.	689012	35 —	Mazzola Margherita fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Boglione Giuseppina fu Gioacchino ved. Mazzola Felice, dom. in Torino. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gaido *Teresa* fu Giacomo, nubile, dom. a Torino	Mazzola Margherita fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Boglione Giuseppina fu Gioacchino ved. Mazzola Felice, domic. a Torino. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gaido *Maddalena-Caterina-Teresa* fu Giacomo nubile, dom. a Torino.
B. T. 1950 (Serie 7ª)	38	Capitale 50.000 —	Reali *Arturo* fu Rinaldo, dom. a Malnate (Varese).	Reali *Guglielmo* fu Rinaldo, dom. a Malnate (Varese).
B. T. 1950 (Serie 8ª)	5	250.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	174352	31,50	Roggero *Ferdinanda* fu Giacomo, minore sotto la tutela di Garnero Vincenzo fu Giuseppe, dom. a Roccabruna (Cuneo).	Roggero *Natalina Fernanda* fu Giacomo, minore, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	390646	122,50	Lo Polito *Maria Francesca* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Filomia Carmela fu Francesco, dom. in Castrovillari (Cosenza).	Lo Polito *Francesca Maria* fu Francesco minore ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934) P. N. 5 %	308321 36097	11.375 — 18.750 —	Recanati Ada di *Ugo* moglie di Pariente Fortunato Gino, dom. a Roma. Annotato di vincolo dotale.	Recanati Ada di *Emanuele Ugo*, moglie di Pariente Fortunato Gino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	794469	189 —	*Scannavino Rosa* di Giovanni, moglie di Assalino Antonio, dom. a Zerli, comune di Nè (Genova). Vincolato per dote.	*Scanavino Maria-Petronilla Rosa* di Giovanni ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	158185	157,50	Ruffinelli Catterina fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Marchisio Giacinta fu Casimiro ved. Ruffinelli, dom a Candia Canavese (Torino).	Ruffinelli Catterina fu *Giovanni-Battista* ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	617526	217 —	Ruffinelli Caterina fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Marchisio Giacinta di Casimiro ved. di Ruffinelli *Battista*, dom. in Ivrea (Torino).	Ruffinelli Caterina fu *Giovanni-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Marchisio Giacinta di Casimiro, ved. di Ruffinelli *Giovanni Battista*, dom. in Ivrea (Torino.)
Id.	642673	42 —	Ruffinelli Caterina fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Marchisio Giacinta dom. in Ivrea (Torino).	Ruffinelli Caterina fu *Giovanni Battista*, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	4112	59,50	Di Bello Celestino fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre Pinto Anna fu Natale, ved. di Di Bello Nicolò, dom. a Monopoli (Bari). Con usufrutto a favore di Di Bello *Luisa* fu Vito, nubile, dom. a Monopoli.	Come contro. Con usufrutto a favore di Di Bello *Maria-Luisa* fu Vito, nubile, dom. a Monopoli.
P. N. 5 %	19815	90 —	Donati *Elisa* fu Paolo, minore sotto la tutela di Cambi Angelo fu Federico, dom. a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).	Donati *Battistina Elisabetta* fu Paolo minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	422260	87,50	Gasparri Elisa fu Davide, dom. a Taranto. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona	Gasparri Elisa fu Davide, dom. a Taranto. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Maria Carlotta Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona.
P. R. 3,50 %	486455	770 —	De Giovanni *Lucia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Finetti Emma fu Carlo ved. De Giovanni, dom. a Genova	De Giovanni *Anna Lucia* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
Id.	045972	122,50	*Irolla* Filomena di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Irolla* Alfonso di Carmine, dom. in Napoli.	*Irollo* Filomena di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Irollo* Alfonso di Carmine, dom. in Napoli.
Id.	172212	101,50	Tieri *Emilia* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Di Vecchia Giulia ved. Tieri, dom. a S. Valentino (Chieti)	Tieri *Emilio* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Di Vecchia Giulia vedova Tieri, dom. a S. Valentino (Chieti).
B. T. 1943 (Serie *E*)	416	Capitale 15.000 —	Buffa Francesca fu Giuseppe ved. di *Bunaudi* Giuseppe, dom. a Torino.	Buffa Francesca fu Giuseppe ved. di *Bonaudi* Giuseppe, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	271904	462 —	Cuomo Francesco fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre *De Gaudio Elisa* fu Vincenzo, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli).	Cuomo Francesco fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre *Del Gaudio Luisa* fu Vincenzo, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli).
P. R. 3,50 %	158488	273 —	Coscia *Giuseppina*, Maria Michela, Amalia, Vincenzo fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Spagnuolo Lucia ved. Coscia, dom. a Frasso Telesino (Benevento). Con usufrutto a favore di Spagnuolo Lucia fu Gabriele ved. Coscia, dom. a Frasso Telesino.	Coscia *Maria Giuseppina*, Maria Michela, Amalia, Vincenzo fu Vincenzo, minori, ecc., come contro.
Rendita 5 %	114629	500 —	*Galluccio* Chiara di Davide, moglie di Covone Aniello, dom. a Cicciano (Napoli.	*Gallucci* Chiara di Davide, moglie di Covone Aniello, dom. a Cicciano (Napoli).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 1943 (Serie *A*)	539	Capitale 3.000 —	Bartolini *Adina* fu Egisto, minore sotto la patria potestà della madre Panichi Augusta fu Angelo ved. Bartolini.	Bartolini *Aida*, detta Adina fu Egisto, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	289941	52,50	*Pigati Rosa di Giambattista*, nubile, dom. in San Remo (Imperia). Annotato di vincolo dotale a favore della titolare.	*Pigatti Rosina di Gio Batta*, nubile, ecc., come contro.
P. N. 5 %	3582	50 —	Rampoldi Ovidio Rampoldo di *Luigi*, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Roma.	Rampoldi Ovidio Rampoldo di *Attilio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.
P. N. 4,50 %	12176	225 —	*Tortolani* Francesco fu Giuseppe, dom. in Roma.	*Tortolano* Francesco fu Giuseppe, dom. in Roma.
P. R. 3,50 % (1934)	68593	542,50	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4990)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tabella di classificazione del vincitore del concorso ad un posto di capotecnico agricolo aggiunto in prova nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 30 luglio 1940, n. 2041;
Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1941-XIX, registro 5, foglio 32, col quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di capotecnico agricolo (gruppo *B*) nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 20 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1941, registro 7, foglio 351;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione del vincitore del concorso ad un posto di capotecnico agricolo aggiunto in prova (gruppo *B*) nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena:
Paoletti Aldo, con punti 13.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 ottobre 1941-XIX.

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(83)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di sostituto direttore aggiunto ed a tredici posti di capo ragioniere negli Uffici provinciali delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i propri decreti in data 23 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1941-XIX, registro 18 Corporazioni, foglio 257, e 23 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1941-XIX, registro 18 Corporazioni, foglio n. 266, coi quali sono stati indetti, rispettivamente, i seguenti concorsi negli Uffici provinciali delle corporazioni:
a) a quattro posti di sostituto direttore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°);
b) a tredici posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (gruppo *B*, grado 11°);
Vista l'adesione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la lettera n. 32625/1175/2.13/11/1/3.1 del 14 dicembre 1941-XX;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso a quattro posti di sostituto direttore aggiunto in prova negli Uffici provinciali delle corporazioni, avranno luogo presso il Palazzo degli esami in Roma, nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 1941-XX.

Art. 2

Le prove scritte del concorso a tredici posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova negli Uffici provinciali delle corporazioni, avranno luogo nel Palazzo degli esami in Roma, nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 1942-XX.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(84)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.